



## **Re.Na.I.A.**

### *REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE*

**Approvato dall'Assemblea Generale il 15-5-2014**

#### PREMESSA

Art. 1 – Il presente Regolamento che integra lo Statuto della Re.Na.I.A. approvato in data 14 dicembre 2011, si pone come supporto e strumento per il perseguimento delle finalità istituzionali in esso contenute, ne rispetta e salvaguarda i principi e tutto quanto in esso contenuto, fissa regole operative per il funzionamento degli Organi statutari di governo e di gestione, ferma restando la sovranità assoluta dello Statuto.

#### L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 2 – Si richiama integralmente l'art. 13 dello Statuto e si riportano, in particolare, le fondamentali competenze dell'Assemblea Generale: a) Tutela, interpretazione e modifica dello Statuto; b) Direttive programmatiche, linee operative, mozioni e raccomandazioni in ordine alle finalità e agli obiettivi generali dell'azione della Re.Na.I.A.; c) Nomina il Revisore dei Conti; d) Revoca per giusta causa delle cariche da essa conferite mediante elezione; e) Approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo su proposta del Comitato Direttivo e previo parere del Revisore dei Conti; f) Esclusione di soci, ai sensi dell'art.12 dello Statuto; g) approvazione della relazione annuale presentata dal Presidente.

Art. 3 – Partecipano ai lavori dell'Assemblea Generale, ed hanno diritto di voto, i dirigenti delle istituzioni scolastiche che risultano regolarmente iscritte alla Re.Na.I.A alla data della formale convocazione dell'Assemblea Generale da parte del Presidente.

Art. 4 – La convocazione per l'Assemblea Generale da parte del Presidente deve essere inviata in tempo utile perché pervenga ai soci convocati almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 5 – I lavori dell'Assemblea Generale sono presieduti dal Presidente della Re.Na.I.A. L'ordine del giorno dei lavori assembleari è vincolante; esso può essere variato dall'Assemblea sia rispetto all'ordine di successione degli argomenti da trattare che rispetto alla integrazione degli stessi. Le proposte di variazione dell'ordine del giorno possono essere presentate di norma in apertura di seduta da un componente dell'Assemblea Generale presente, il quale ne illustra molto sinteticamente le motivazioni. Possono intervenire nel merito della proposta di variazione dell'ordine del giorno non più di due componenti dell'Assemblea Generale, uno a favore della proposta e uno contro, i quali molto sinteticamente espongono le motivazioni delle rispettive posizioni. La proposta viene approvata se ottiene la maggioranza relativa dei voti dei presenti.

Art. 6 – I componenti dell'Assemblea, nel corso dell'anno, possono rivolgere al Presidente della Re.Na.I.A. interrogazioni scritte relative all'azione e ad aspetti significativi della vita associativa nella sua globalità. In apertura di ciascuna seduta assembleare il Presidente risponde alle interrogazioni che gli siano pervenute almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Generale. Sulle risposte alle interrogazioni non è ammesso dibattito né replica da

parte dell'interrogante, il quale, tuttavia, ha facoltà solamente di dichiararsi soddisfatto oppure non soddisfatto della risposta.

Art. 7 – Su ciascun punto dell'ordine del giorno ciascun componente può intervenire una volta sola, nel rispetto dei tempi che di volta in volta il Presidente fisserà all'inizio della seduta, tenendo conto dell'economia generale dei tempi dei lavori dell'Assemblea. E' ammessa la possibilità di ulteriore breve intervento per dichiarazione di voto e per fatto personale.

Art. 8 – La trattazione di ciascun punto all'ordine del giorno dei lavori di norma si apre con la relazione/proposta del Presidente o di altro relatore da lui designato. Eventuali proposte diverse da quella del relatore, formulate dagli intervenuti nel dibattito, sono messe ai voti dal Presidente dell'Assemblea nell'ordine cronologico in cui sono state formulate, comunque con precedenza per la proposta del Presidente/Relatore. Non si procede alla votazione delle proposte successive quando una proposta precedente abbia riportato un numero di voti pari alla metà più uno dei soci presenti. Qualora nessuna proposta riportasse tale risultato, prevarrà la proposta che abbia riportato la maggioranza relativa dei presenti.

Art. 9 – Le votazioni sono effettuate per alzata di mano. Quando si tratta di questioni che riguardino persone, il voto viene espresso a scrutinio segreto. Nel caso siano trattate altre questioni di particolare delicatezza, l'Assemblea può deliberare la votazione a scrutinio segreto.

Art. 10 – Il verbale dell'Assemblea, redatto di norma da un componente della Giunta Esecutiva designato dal Presidente dell'Assemblea, viene inviato a tutti i soci della Renaia.

#### IL COMITATO DIRETTIVO

Art. 11 – In base all'art. 14 dello Statuto il Comitato Direttivo è composto dal Presidente della ReNaIA, che lo presiede, dai Rappresentanti Regionali, eletti dai Dirigenti Scolastici degli Istituti Alberghieri della Regione o Provincia autonoma.

Art. 12 - L'elezione del Rappresentante Regionale viene indetta dal Rappresentante in carica entro il 31 marzo dell'anno di scadenza della carica. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo solo i dirigenti degli Istituti associati a ReNaIA in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Art. 13 - La convocazione, in forma scritta contenente l'ordine del giorno, viene inviata mediante fax o posta elettronica e deve essere diramata dal Rappresentante in carica almeno 10 (dieci) gg. prima della data fissata per le elezioni. I Dirigenti scolastici che non possono partecipare alle elezioni hanno facoltà di delegare altro Dirigente di Istituto associato della stessa Regione; nessuno può essere portatore di più di una delega.

Art. 14 - Il voto per la designazione del Rappresentante Regionale è a scrutinio segreto. In prima convocazione la votazione è valida se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, distanziata dalla prima da un intervallo non inferiore a due ore, per la validità della riunione è sufficiente la presenza di un terzo degli aventi diritto. Successivamente, in assenza dei suddetti requisiti, interviene il Presidente Nazionale il quale nomina un Commissario straordinario fino a nuove elezioni.

Art. 15 – Il verbale dell'elezione, redatto da uno dei partecipanti, incaricato dall'Assemblea Regionale, viene inviato entro 10 giorni a tutti gli Associati della Regione o Provincia Autonoma ed alla Presidenza Nazionale.

Art. 16 - E' eletto Rappresentante Regionale il Dirigente Scolastico che ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il Dirigente Scolastico con più anni di servizio negli Istituti Alberghieri. In caso di ulteriore parità prevarrà la maggiore età anagrafica.

Art. 17 - Il Rappresentante Regionale resta in carica per tre anni, salvo dimissioni/trasferimento in altra sede o perdita della qualifica di socio ex art. 10 dello Statuto. In tali casi il Presidente Nazionale provvederà alla nomina di un Commissario Straordinario il quale, entro il 31 marzo, provvederà ad indire regolari elezioni.

Art. 18 - Il Comitato Direttivo si riunisce a seguito convocazione del Presidente; la lettera di convocazione deve comprendere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e deve essere trasmessa mediante fax o posta elettronica ai componenti del Comitato Direttivo almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. La riunione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente.

Art. 19 - I lavori del Comitato Direttivo sono presieduti dal Presidente della Renaia o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Art. 20 - Le riunioni del Comitato Direttivo possono tenersi presso la sede sociale della Renaia o in qualunque altra località, a discrezione del Presidente.

Art. 21 - Il Presidente può invitare tecnici esterni a partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo, con compiti di consulenti, limitatamente a particolari problematiche legate all'ordine del giorno dei lavori.

Art. 22 - Il Comitato Direttivo può organizzarsi, rispetto ai propri compiti, in gruppi di lavoro per materie e può affidare a propri membri incarichi di studio, di approfondimento o di referenza di particolari problematiche.

Art. 23 - Per l'espletamento delle loro funzioni e per eventuali incarichi speciali, ai componenti del Comitato Direttivo compete il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno nonché di eventuali altre spese sostenute. In caso di concomitanza di più eventi, cui partecipino membri del Direttivo, ai fini del rimborso, si farà riferimento a quello di importanza preminente.

#### LA GIUNTA ESECUTIVA.

Art. 24 - In base all'art. 15 dello Statuto, la Giunta Esecutiva della ReNaIA è composta dal Presidente, eletto dal Comitato Direttivo, e da sei membri, eletti anch'essi dal Comitato Direttivo, a scrutinio segreto, fra i componenti del Comitato Direttivo. I componenti della Giunta Esecutiva restano in carica per tre anni. Per quanto riguarda la durata in carica dei componenti della Giunta Esecutiva, le dimissioni, la decadenza e le eventuali sostituzioni o surroghe, si richiama l'art. 20 dello Statuto della Renaia.

Art. 25 - La Giunta Esecutiva prepara ed istruisce i lavori del Consiglio Direttivo e cura l'attuazione delle sue deliberazioni, opera attivamente per il conseguimento delle finalità associative della Renaia secondo gli indirizzi e la politica associativa fissati dallo Statuto, dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente e collabora con lui nello svolgimento di tutte le sue funzioni, sulla base degli indirizzi e delle direttive da lui stabiliti; formula proposte al Presidente ed al Comitato Direttivo.

Art. 26 - In casi di particolare urgenza e improrogabilità la Giunta Esecutiva può decidere in materie di cui è competente il Comitato Direttivo, con riserva di ratifica da parte del Comitato Direttivo nella sua prima riunione utile.

Art. 27 - A ciascun componente della Giunta Esecutiva possono essere assegnate dal Presidente specifiche materie di sua pertinenza, incarichi particolari, nonché deleghe nell'ambito delle competenze proprie del Presidente e della Giunta Esecutiva.

Art. 28 - Il Presidente conferisce ad un componente della Giunta Esecutiva l'incarico di Vice Presidente, con il compito di sostituirlo e di coadiuvarlo nelle sue funzioni.

Art. 29 - La Giunta Esecutiva, presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, si riunisce in seguito a convocazione scritta del Presidente o qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o opportuno.

Art. 30 - La convocazione viene fatta mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, inviata anche mediante fax o posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. La riunione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica. La G.E. delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente.

Art. 31 - Le riunioni della G.E. possono tenersi presso la sede sociale della Renaia o in qualunque altra località, a discrezione del Presidente.

Art. 32 - Ai componenti della Giunta Esecutiva viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno in occasione delle riunioni e in occasione di spostamento per incarichi individuali, con le stesse modalità di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

#### REVISORE DEI CONTI

Art. 33 - Si richiama l'art. 19 dello Statuto.

Art. 34 - Durante i lavori di sua competenza il Revisore dei Conti viene assistito dal Tesoriere quale responsabile e custode degli atti contabili ed amministrativi; il Tesoriere, inoltre, collabora ai fini della redazione di atti e verbali di competenza del Revisore stesso.

#### PRESIDENTE - SEGRETARIO - TESORIERE

Art. 35 - Per quanto riguarda i compiti del Presidente, del Segretario e del Tesoriere, si richiamano gli artt. 16, 17, 18 e 21 dello Statuto che regolano dettagliatamente le relative funzioni.

Alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Comitato Direttivo può partecipare, con compiti di segretario verbalizzante e di assistenza, il Segretario della Renaia. Partecipa, inoltre, alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Comitato Direttivo il Tesoriere, limitatamente alla trattazione di problematiche finanziarie e di bilancio.